



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 106 del 2022, proposto da
Martina Sturba, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Mazzilli, Mira De
Zolt, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Teramo, non costituito in giudizio;

nei confronti

Pamela Mirandi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) dell'esito della prova unica scritta del 24/11/2021 relativa al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 90 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI – INFERMIERI CAT. D (CODICE CONCORSO C22), INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1965 DEL 09/12/2020 DELLA ASL DI TERAMO, così come reso noto e pubblicato il 25 gennaio 2022 sul sito

Istituzionale della Azienda USL di Teramo <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-INFERMIERI.pdf> ed in quella data conosciuto dal ricorrente, così come rielaborato a seguito delle correzioni contenute nei verbali 11 e 13 del 02/02/ e 21/02/2022 esito rettificato pubblicato il 04/03/2022 (consultabile al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf> nella parte in cui essi atti considerano la prova del ricorrente “Non Superata” per avere conseguito un punteggio di 44,62, inferiore a 49/70, considerato sufficiente per il superamento della prova, di tutti gli atti allo stesso prodromici, connessi, conseguenti e/o consequenziali, ivi compresa la redigenda graduatoria finale di merito;

b) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso pubblico per Titoli ed esami per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, nei quali la commissione (nominata con delibera 1674 dell'11 ottobre 2021), ha individuato le domande e le relative risposte, in particolare nella parte in cui ha deciso di sottoporre ai candidati i quesiti nr. 8, 6 e 4 - contenuti nella busta nr. 3 estratta quale “Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 2” , e inserendo, quindi, tra i detti quesiti i seguenti:

Domanda 8.

In un sospetto di meningite l'approccio diagnostico corretto è:

- A) Prima TC encefalo e poi rachicentesi
- B) Rachicentesi e se possibile Emoculture
- C) RMN dell'Encefalo;

Domanda 6.

Quale è il più potente vasodilatatore cerebrale

- A) Diazepam
- B) Ipercapnia

C) Triopentale;

Domanda 4 .

La medicazione idrocolloidale:

A) Può rimanere in sito per non più di due giorni e non si modella facilmente né alla ferita né alla zona del corpo interessata

B) Non aderisce alla superficie della ferita

C) Se nella ferita sono presenti microrganismi, questo tipo di medicazione può facilitarne la crescita;

c) degli atti e verbali, ancorché non conosciuti con i quali la commissione ha corretto i compiti attribuendo alla prova scritta sostenuta dal ricorrente, una valutazione negativa complessiva di 44,62;

d) della prova scritta svolta dalla ricorrente, nella parte in cui viene attribuita una valutazione negativa alla risposta ai quesiti nr. 7 e 25 e nessun punteggio per il quesito nr.19 del test della ricorrente;

e) dei verbali nr. 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 con i quali la commissione, “a seguito di alcune contestazioni pervenute dai partecipanti alla prova unica, previo riesame di tutte le domande somministrate nella giornata di prova, ha stabilito di richiedere alla ditta affidataria del servizio, la fonte dalla quale è stata tratta l'indicazione per la correzione di sette domande tra quelle somministrate nelle varie sessioni di prova” ed ha poi stabilito, con riferimento al test 3 estratto nella sessione cui ha partecipato il ricorrente, di “confermare quale esatta la risposta così impostata dal sistema” per il quesito nr. 8 test 3 estratto e di “considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema” “c” sia la “a” per la domanda nr 4 del test 3 estratto e, comunque, nella parte in cui la commissione ha ritenuto di non rivalutare o rivalutare in maniera sfavorevole alla ricorrente i quesiti 4, 6 e 8 del test 3 estratto;

f) per quel che occorrer possa, del Bando di concorso e del successivo Diario, nelle parti lesive per il ricorrente;

g) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a

quelli impugnati, pure non conosciuto dal ricorrente, anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi dello stesso, ivi compresa, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria definitiva.

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente a vedersi considerata “Superata” con il punteggio di 52,27 (44,62 + 2,66 +2,66 +2,33) o altro accertato, la prova unica scritta del Concorso Pubblico per Titoli di esame per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, indetto dalla Asl di Teramo con deliberazione nr. 1965 del 9/12/2020

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'amministrazione resistente ad attribuire alla Sig.ra STURBA MARTINA, il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande nr. 8, 6, 4 del Test contenuto nella Busta nr. 3 della “Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 2” estratta e corrispondenti alle domande nr.7, 25 e 19 del test svolto dalla ricorrente (Prova STRMTN90B62L103Y) e, conseguentemente, alla rideterminazione del punteggio complessivo a lei attribuito, con valutazione positiva dell'esito della prova unica scritta ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall'attribuzione del punteggio di di 52,27 o altro accertato, e dalla valutazione dei titoli e delle riserve, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico ex tunc, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

e, nelle more, concedere,

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

che l'Amministrazione valuti positivamente la prova unica scritta della ricorrente

attribuendogli un punteggio di 52,27, ai fini dell'inserimento nella redigenda graduatoria finale di merito onde evitare che la stessa perda la possibilità di essere dichiarata vincitore e/o estromesso dalla graduatoria così perdendo, altresì, la chance di essere assunta a tempo indeterminato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

1.§. Vista l'istanza di notifica del ricorso con pubblicazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a.

Considerato che, a tutela di tutti i partecipanti che sono comunque potenziali controinteressati anche in relazione alla c.d. "prova di resistenza" deve essere accolta l'istanza di notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso non trattandosi di esclusione dalla procedura per difetto di requisiti ma di contestazione dell'esito delle prove. In conseguenza deve disporsi la pubblicazione integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web della capofila AUSL 4 Teramo intimata;

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione della presente ordinanza, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

2.§. Considerato altresì necessario ordinare all'Amministrazione il deposito in giudizio dei verbali e/o degli atti e di ogni altro documento istruttorio relativi alla correzione della prova scritta digitale sostenuta dalla ricorrente.

Il Direttore Generale F.F. dell'Azienda USL di Teramo capofila per la presente procedura dovrà provvedere al predetto incumbente entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

a) autorizza la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web dell'AUSL 4 intimata;

c) ordina il deposito degli atti di cui in motivazione

d) fissa la discussione collegiale, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del c.p.a. alla Camera di Consiglio del 6 aprile 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 17 marzo 2022.

Il Presidente
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO